

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI AD ESPERTI ESTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE

Articolo 1 - Oggetto, finalità, ambito applicativo

1. Il presente Regolamento disciplina le procedure per il conferimento, da parte dell'Amministrazione, degli incarichi per prestazioni intellettuali di collaborazione, di studio, ricerca e consulenza a soggetti estranei all'amministrazione, come previsto all'art. 3 comma 56 della legge 244/2007, esercitati in forma di lavoro autonomo, sulla base di contratti di prestazione d'opera stipulati ai sensi dell'articolo 2222 del Codice Civile e delle disposizioni ad esso seguenti.
2. Per gli incarichi relativi a studio, ricerca e consulenza con esclusione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, l'affidamento può avvenire solo se gli stessi sono ricompresi nell'ambito della programmazione annuale approvata dal Consiglio Comunale come previsto dall'art. 3 comma 55 della legge 244/2007.
3. Il conferimento degli incarichi di cui al comma precedente deve avvenire nel rispetto dei principi di libera prestazione di servizi, la non discriminazione, l'uguaglianza di trattamento, la trasparenza, la proporzionalità (Trattato CE artt. 28,43,49)
4. Le disposizioni del presente Regolamento sono finalizzate a consentire la razionalizzazione della spesa per incarichi a soggetti esterni, il contenimento degli stessi ed il loro monitoraggio.
5. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano alle procedure di conferimento di incarichi individuali di cui al comma successivo, e in particolare:
 - a) incarichi affidati a soggetti esercenti attività professionale, necessitanti o meno di abilitazione, individuabili come titolari di partita Iva;
 - b) incarichi affidati a soggetti esercenti l'attività, nell'ambito di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa per prestazioni altamente qualificate, di natura autonoma, caratterizzate dalla continuità della prestazione e dal potere di coordinamento e direzione dell'amministrazione
6. Le procedure di cui al presente Regolamento riguardano gli incarichi per attività intellettuali di studio, di ricerca e di consulenza, finalizzati a sostenere e migliorare i processi decisionali dell'amministrazione, anche in materie e per oggetti rientranti nelle competenze delle proprie strutture, qualora si stia accertata l'assenza di professionalità adeguate all'interno e con riferimento all'organizzazione delle stesse.

Rientrano in via esemplificativa i seguenti tipi di prestazione:

- a) Prestazioni professionali finalizzate allo studio e soluzioni di questioni inerenti all'attività dell'amministrazione committente che si esprimano in relazioni scritte, resa di pareri, valutazioni, espressioni di giudizi;
- b) Consulenze giuridiche per specifici quesiti, al di fuori di rappresentanza processuale;
- c) Studi per l'elaborazione di schemi di atti amministrativi e normativi;

Sono esclusi gli incarichi conferiti per adempimenti obbligatori per legge qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputati, per il patrocinio dell'amministrazione, per la rappresentanza, l'assistenza e la domiciliazione in giudizio, per la realizzazione di lavori pubblici ai sensi del Codice sui Contratti e per gli appalti e le esternalizzazioni di servizi.

Articolo 2 - Presupposti per il conferimento

1. Per esigenze cui non può far fronte con il personale in servizio, l'amministrazione, con provvedimento motivato, può conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti esterni all'amministrazione in presenza dei seguenti presupposti:
 - a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle materie di competenza attribuite dall'ordinamento all'amministrazione e ad obiettivi e progetti specifici e determinati, evitando genericità e ripetitività o continuità delle prestazioni;

- b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno. L'accertamento deve essere effettuato dal Responsabile del procedimento interessato, attraverso la puntuale verifica della possibilità da parte delle professionalità interne in grado di adempiere all'incarico. E' equiparata all'assenza l'impedimento delle professionalità interne dovute a ragioni di urgenza o particolare complessità dell'incarico;
 - c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
 - d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto, compenso della prestazione e la proporzione tra il compenso corrisposto all'incaricato, l'attività effettivamente prestata e l'utilità conseguita.
2. E' vietato fare ricorso ad incarichi a soggetti esterni quando ciò possa dar luogo ad illegittime duplicazioni, non solo in relazione a funzioni proprie degli organi burocratici dell'ente, ma anche in relazione a precedenti incarichi conferiti a altri soggetti esterni aventi contenuto identico o simile, in corso di espletamento.

Articolo 3 - Selezione degli esperti mediante procedure comparative

1. L'amministrazione procede, fatto salvo quanto previsto all'articolo 5, per importi pari o superiori a 20.000,00 euro e fino a concorrenza della soglia comunitaria, (importo al netto dell'Iva, se dovuta, e degli oneri previdenziali e contributivi, se dovuti), alla selezione degli esperti esterni ai quali conferire incarichi professionali mediante procedure comparative dei curricula avviate con specifici avvisi pubblicati all'albo pretorio dell'ente e sul sito internet dell'amministrazione.
2. Negli avvisi sono evidenziati:
 - a) l'oggetto e le modalità di esecuzione dell'incarico professionale;
 - b) il tipo di rapporto per la formalizzazione dell'incarico;
 - c) la sua durata;
 - d) il compenso previsto;
 - e) le professionalità richieste;
 - f) i criteri e le modalità selettive previste.

Articolo 4 - Criteri per la selezione degli esperti mediante procedure comparative

1. Il Responsabile del Servizio competente procede alla selezione degli esperti esterni ai quali conferire incarichi professionali o di collaborazione, valutando, in termini comparativi, gli elementi curricolari, le proposte operative e le proposte economiche, sulla base di criteri prestabiliti a sua scelta, fra cui a titolo esemplificativo si possono citare:
 - a) esame dei titoli posseduti e delle esperienze di lavoro più recenti inerenti le attività oggetto dell'incarico precedentemente maturate presso l'Ente o altri enti, con facoltà di richiedere anche colloqui di approfondimento;
 - b) caratteristiche qualitative e metodologiche desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico;
 - c) riduzione della tempistica di realizzazione delle attività professionali;
 - d) ribasso del compenso professionale offerto rispetto a quello proposto dall'amministrazione.
2. Resta inteso che, in relazione alle peculiarità dell'incarico, l'amministrazione può definire ulteriori criteri di selezione comunque da indicare nell'avviso.
3. Della procedura di valutazione si redige un sintetico verbale, conservato agli atti dell'Ufficio competente.

Articolo 5 - Presupposti per il conferimento di incarichi professionali in via diretta senza esperimento di procedure comparative

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, il Responsabile competente può conferire ad esperti esterni incarichi professionali di natura intellettuale, in via diretta e fiduciariamente, senza l'esperimento di procedure di selezione, qualora ricorrano le seguenti situazioni:
 - a) in casi di assoluta urgenza, quando le condizioni per la realizzazione delle attività mediante l'esecuzione di prestazioni professionali qualificate da parte di soggetti esterni non rendano possibile l'esperimento di procedure comparative di selezione. Non costituisce urgenza lo scadere di termini programmabili;
 - b) per attività comportanti prestazioni di natura intellettuale, artistica o culturale non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni;
 - c) in ogni caso per incarichi il cui importo, al netto dell'IVA se dovuta, sia inferiore a 20.000,00 Euro.
 - d) In caso di ricorso a dipendenti di altra Pubblica Amministrazione autorizzati ai sensi dell'art. 1 comma 58 bis della legge n. 662 del 23/12/1996.

Articolo 6 - Formalizzazione dell'incarico e verifiche

1. L'amministrazione formalizza l'incarico conferito mediante stipulazione di un disciplinare, inteso come atto di natura contrattuale nel quale sono specificati gli obblighi per l'incaricato/collaboratore.
2. Il disciplinare di incarico, anche nella forma della lettera di incarico, contiene, quali elementi essenziali, l'indicazione dettagliata:
 - a) della durata che deve essere commisurata all'entità del progetto. E' ammessa proroga per esigenze sopravvenute e con atto motivato;
 - b) dell'oggetto che deve rispondere ad obiettivi e progetti specifici dell'Amministrazione conferente;
 - c) delle modalità specifiche di realizzazione e di verifica delle prestazioni professionali. In particolare i contratti di collaborazione coordinata e continuativa possono disporre forme di coordinamento e direzione da parte dell'Amministrazione committente. Non possono tuttavia prevedere vincoli in termini di orario o di subordinazione;
 - d) del compenso correlato all'utilità derivante all'Amministrazione ed in ogni caso proporzionato alla qualità e quantità del lavoro eseguito. Per la sua determinazione si tiene conto dei compensi normalmente corrisposti per prestazioni di analoga professionalità anche sulla base delle vigenti tariffe professionali, dei vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro. In difetto si potrà fare riferimento ai correnti prezzi di mercato.
 - e) delle penali per la ritardata esecuzione della prestazione e le condizioni di risoluzione anticipata del rapporto medesimo nel caso, tra l'altro, di accertata sussistenza di una causa di incompatibilità all'assunzione dell'incarico.
3. Il Responsabile competente, prima di corrispondere il saldo, verifica il buon esito dell'incarico, mediante riscontro delle attività svolte dall'incaricato e dei risultati dello stesso, acquisendo una relazione o un riscontro puntuale al riguardo quando l'oggetto della prestazione non si sostanzia già nella produzione di studi, ricerche o pareri o comunque di documenti.

Articolo 7– Limiti di spesa

1. Per le collaborazioni coordinate e continuative il limite massimo di spesa annuo è pari al 5 % del totale della spesa complessiva per il personale (Int. 1 spesa corrente).
2. Per le consulenze, studi e ricerche il limite massimo di spesa annuo è pari al 5 % del totale della spesa per prestazioni di servizi (int. 3 spesa corrente).
3. I limiti di cui sopra si intendono al netto degli oneri fiscali e previdenziali dovuti per legge.

4. Non concorrono al raggiungimento dei limiti sopra indicati le spese per gli incarichi i cui oneri sono finanziati con fondi di terzi.

Articolo 8 - Norme procedurali e pubblicizzazione dell'affidamento degli incarichi

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e s.m.i., i provvedimenti di incarico per collaborazioni, consulenze, studi e ricerche sono pubblicati, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, sul sito web dell'Ente.
2. A tale fine gli atti ed i provvedimenti sono trasmessi, a cura del Responsabile del procedimento, all'ufficio deputato alla gestione del sito Web entro 3 giorni dalla loro adozione e pubblicati entro i successivi 3 giorni lavorativi. I provvedimenti rimangono pubblicati per la durata di sei mesi e la loro efficacia decorre dalla data di pubblicazione sul sito.
3. Gli stessi atti se riferiti a studi, ricerche o collaborazioni e se di importo superiore a euro 5.000,00 ai sensi dell'articolo 1 comma 173 della legge 266/2005, debbono essere inviati, a cura del Servizio Finanziario, entro 2 mesi dalla loro adozione, alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti;
4. Per gli adempimenti previsti a seguito della istituzione della Anagrafe delle prestazioni, ai sensi dell'art 1 comma 127 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e s.m.i, e dell'art. 53 comma 14 del Dec. Lgs. 165/2001, sono formati e pubblicati semestralmente sul sito Web dell'Amministrazione, gli elenchi contenenti tutti gli incarichi esterni conferiti, compresi quelli esclusi ai sensi dell'art. 1 comma 6, comunque affidati. Gli elenchi debbono contenere il nominativo, l'indicazione della ragione degli incarichi e dell'ammontare dei compensi corrisposti nel semestre. Tali elenchi restano pubblicati sul sito web dell'amministrazione per il semestre successivo e sono trasmessi al Dipartimento della Funzione Pubblica con le modalità previste dal medesimo.
5. In caso di incarichi affidati mediante collaborazioni coordinate e continuative, la determinazione divenuta esecutiva dovrà inoltre essere inviata all'Ufficio Personale per la comunicazione al Centro per l'impiego almeno tre giorni prima dell'instaurazione del rapporto.
6. Qualora l'incarico venga conferito a persone che provengano da Amministrazioni Pubbliche, al fine della verifica dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, commi 123 e 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ai sensi dell'art. 53 del D.lgs.vo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, l'Amministrazione è tenuta inoltre a comunicare, entro il 30 aprile di ciascun anno, all'amministrazione di appartenenza i compensi erogati nell'anno precedente.
7. In sede di Conto Consuntivo viene comunicato al Consiglio comunale un report degli incarichi di studio, di ricerca e di consulenza conferiti, con l'indicazione dei soggetti percettori, delle motivazioni dell'incarico e del compenso.